



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 giugno 2019
(OR. en)

13933/10
DCL 1

JAI 763
CDN 12
DATAPROTECT 66
AVIATION 130
RELEX 787

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento: ST 13933/10 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 22 settembre 2010

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il [...].

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2010 (30.09)
(OR. en)**

13933/10

RESTREINT UE

**JAI 763
CDN 12
DATAPROTECT 66
AVIATION 130
RELEX 787**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 21 settembre 2010

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio affinché autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2010) 1084 defn.

All.: SEC(2010) 1084 defn.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.9.2010
SEC(2010) 1084 definitivo

RESTREINT UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

affinché autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale

DECLASSIFIED

A. RELAZIONE

1. La legge canadese autorizza l'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency — CBSA) a esigere che tutti i vettori aerei che effettuano un servizio di trasporto passeggeri verso il Canada le forniscano l'accesso elettronico ai dati del codice di prenotazione (Passanger Name Record, PNR) nel periodo precedente l'arrivo dei passeggeri. Tale obbligo discende dall'articolo 107.1 della legge sulle dogane e dall'articolo 148, lettera d), della legge sull'immigrazione e sulla protezione dei rifugiati, e relativi regolamenti d'attuazione.
2. Scopo della presente normativa è fare in modo che i dati PNR pervengano in forma elettronica con anticipo sull'arrivo del volo; aumenterebbero così di molto le possibilità per la CBSA di effettuare una valutazione anticipata, efficace e effettiva dei rischi posti dai passeggeri e di agevolare i viaggi in buona fede, rafforzando con ciò la sicurezza del Canada. L'Unione europea, nel cooperare con il Canada nella lotta contro il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, considera il trasferimento dei dati PNR verso il Canada uno strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale, obiettivo che si raggiungerà con il trasferimento di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR dal Canada alle autorità competenti degli Stati membri, a Europol e Eurojust, nei limiti delle rispettive competenze.
3. I dati PNR sono le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti tutti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei. Ai fini della presente raccomandazione sono dati PNR i dati raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione e di controllo delle partenze dei vettori aerei.
4. I vettori aerei hanno l'obbligo di consentire l'accesso della CBSA a certi dati PNR, purché questi siano raccolti e conservati nei loro sistemi automatizzati di prenotazione e di controllo delle partenze.
5. Le norme di protezione dei dati vigenti nell'Unione vietano ai vettori aerei europei e non europei che effettuano voli in partenza dall'UE di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali senza che siano adottate garanzie appropriate. Urge pertanto una soluzione che individui la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR dall'UE al Canada e riconosca con ciò la necessità e l'importanza dell'uso dei dati PNR nella lotta al terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, mettendo fine all'incertezza giuridica in cui versano i vettori aerei. Tale soluzione dovrebbe inoltre applicarsi uniformemente in tutta l'Unione europea e assicurare la certezza del diritto ai vettori aerei e il rispetto del diritto di ciascuno alla protezione dei dati personali e alla propria incolumità.

6. Nel 2005 la Comunità europea ha firmato un accordo con il Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati PNR basato su una dichiarazione di intenti della CBSA in relazione all'applicazione del suo programma PNR².
7. L'accordo è in vigore dal 22 marzo 2006 e si fonda su una dichiarazione di intenti della CBSA nei confronti della Comunità europea circa le modalità di trattamento dei dati PNR provenienti dalla CE, e su una decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione europea che constata il livello di protezione adeguato dei dati personali garantito dalla CBSA. La dichiarazione d'intenti della CBSA e la decisione di adeguatezza sono scadute il 22 settembre 2009. La dichiarazione d'intenti prevedeva che un anno prima della scadenza la CBSA avviasse negoziati con la Commissione allo scopo di estendere la dichiarazione stessa in termini accettabili per entrambe le parti.
8. Il governo canadese ha inoltrato una richiesta alla Commissione affinché le due parti avviino negoziati per modificare il quadro esistente ovvero concludere un nuovo accordo. La CBSA ha confermato per iscritto che il programma API/PNR canadese è un programma di sicurezza diretto a lottare contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.
9. Scadute la dichiarazione d'intenti del Canada e la decisione di adeguatezza, gli Stati membri hanno assicurato la continuità dei trasferimenti di dati PNR verso il Canada per il periodo transitorio, contro conferma della CBSA agli Stati membri, alla presidenza e alla Commissione che avrebbe continuato a applicare i termini della dichiarazione d'intenti per quello stesso periodo, in quanto necessario per negoziare e concludere un accordo a lungo termine tra l'Unione e il Canada.
10. È quindi opportuno che l'Unione avvii negoziati con il Canada per la firma di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca il quadro nel cui ambito i vettori aerei trasferiranno alla CBSA i dati PNR dei passeggeri dei voli da e per l'Unione europea e il Canada, e le condizioni di tali trasferimenti. L'Unione dovrà cercare di ottenere lo stesso livello di protezione dei dati dell'accordo iniziale.
11. L'accordo dovrà sancire principi generali come la non discriminazione e la reciprocità, e contemplare possibilità di cooperazione di polizia e giudiziaria e meccanismi di verifica dell'attuazione dell'accordo.
12. La presente raccomandazione tiene conto dei criteri generali stabiliti nella comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi³, e con tali criteri è coerente.
13. Nel novembre 2008 la Commissione ha partecipato alla verifica congiunta del funzionamento dell'accordo attuale giungendo alla conclusione che la CBSA onora ampiamente la dichiarazione d'intenti sottoscritta con la CE.

² GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15, e GU L 91 del 29.3.2006, pag. 49.

³ COM (2010) XXXXX

14. In conformità dell'articolo 218 del TFUE, la Commissione è designata negoziatore dell'Unione. L'accordo proposto dovrà basarsi sugli articoli 87 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati con il Canada per la conclusione di un accordo sull'uso dei dati PNR per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che il Consiglio:

- la autorizzi a negoziare un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale;
- adotti le direttive di negoziato accluse;
- designi un comitato speciale con la cui consultazione devono essere condotti i negoziati.

DECLASSIFIED

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

La Commissione tende, nel corso dei negoziati, al raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito precisati.

- L'accordo dovrà debitamente rispecchiare la necessità e l'importanza dell'uso dei dati PNR nel prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale. A tal fine, sarà obiettivo dell'accordo disciplinare il trasferimento e l'uso dei dati PNR al fine esclusivo di prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, nel pieno rispetto della protezione dei dati personali, alle condizioni da stabilire nell'accordo.
- L'accordo dovrà anche riconoscere che il trasferimento dei dati PNR verso il Canada contribuisce a promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale, e che questo obiettivo si raggiungerà trasferendo informazioni analitiche provenienti dai dati PNR. L'accordo dovrà pertanto contemplare il trasferimento di informazioni analitiche provenienti dai dati PNR dalle competenti autorità canadesi alle autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri, a Europol e Eurojust, nei limiti delle rispettive competenze.
- L'accordo dovrà limitare il trattamento dei dati PNR esclusivamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o azione penale nei confronti del terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, sulla base delle definizioni di cui ai pertinenti strumenti giuridici dell'UE.
- L'accordo dovrà assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, in particolare del diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'accordo dovrà altresì assicurare il pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- L'accordo dovrà garantire la certezza giuridica, in particolare ai vettori aerei offrendo loro una base giuridica valida per il trasferimento dei dati PNR conservati nei loro sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze. L'accordo e i documenti allegati risulteranno pertanto giuridicamente vincolanti per le parti.
- L'accordo dovrà contemplare controlli e salvaguardie a tutela della vita privata dei passeggeri aerei, che garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali. L'accordo dovrà rispecchiare le norme della Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa del 1981 e del relativo protocollo addizionale n. 181 del 2001, ovvero di altre convenzioni internazionali equivalenti in materia di protezione dei dati. Saranno contemplate le seguenti salvaguardie:

- saranno tassativamente specificate le categorie di dati PNR da trasferire, sempre in quantità minime e proporzionate alle finalità dichiarate dell'accordo, e i vari usi cui sono destinati tali dati;
- i dati sensibili saranno usati soltanto in circostanze eccezionali di rischio imminente di perdite umane e purché le autorità canadesi offrano garanzie appropriate: per esempio, l'uso dei dati sensibili sarà possibile solo caso per caso, previa autorizzazione di un alto funzionario, e rigorosamente limitato alle finalità del trasferimento originario;
- saranno incluse disposizioni di sicurezza dei dati, in particolare l'accesso ai dati PNR sarà consentito soltanto a un numero limitato di persone debitamente autorizzate e sarà previsto l'obbligo di notificare senza indugio alle pertinenti autorità europee qualunque violazione della sicurezza che comporti l'accesso non autorizzato ai dati PNR;
- sarà previsto un sistema di supervisione in base al quale un'autorità pubblica indipendente incaricata della protezione dei dati e dotata di effettivi poteri investigativi, di intervento e contrasto potrà esercitare il controllo delle autorità pubbliche che usano i dati PNR. Queste ultime dovranno rispondere del rispetto delle regole stabilite in materia di protezione dei dati personali; l'autorità indipendente dovrà essere competente a trattare i reclami di singoli individui in relazione al trattamento dei dati PNR;
- sarà garantito un meccanismo di controllo introducendo opportune disposizioni sulla verifica periodica congiunta di tutti gli aspetti dell'attuazione dell'accordo, tra cui la limitazione delle finalità, i diritti dei passeggeri e i trasferimenti successivi di dati PNR, comprendente una valutazione di proporzionalità dei dati conservati in base al loro valore per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;
- saranno stabilite norme che disciplinino l'informazione adeguata, opportuna e trasparente dei passeggeri in relazione al trattamento dei dati personali, al diritto di accesso e, se del caso, rettifica e cancellazione;
- sarà garantito il diritto a un ricorso effettivo, in sede amministrativa e giudiziaria, sulla base del principio di non discriminazione, indipendentemente dalla cittadinanza o dal paese di residenza, per coloro i cui dati sono trattati a norma dell'accordo stesso, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- sarà disposto che le decisioni che comportano azioni o effetti negativi nei confronti di una persona non possono fondarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati personali senza partecipazione umana;
- sarà fissato un termine di conservazione dei dati proporzionato e limitato. Per stabilire il periodo di conservazione si potrà tenere conto dei diversi usi fatti dei dati PNR, esplorando nel contempo la possibilità di limitare i diritti di accesso durante tale periodo, per esempio introducendo periodi inattivi o rendendo anonimi i dati. L'accordo dovrà disporre l'immediata cancellazione dei dati allo scadere del periodo di conservazione;

- sarà previsto che l'autorità canadese competente registri e documenti tutti i tipi di trattamento, accesso, consultazione di dati PNR a fini di verifica della liceità del trattamento;
- i dati PNR potranno essere comunicati ad altre autorità governative solo se tali autorità svolgono funzioni direttamente connesse alle finalità dichiarate dell'accordo e si impegnano a garantire la stessa protezione offerta dal soggetto destinatario ai sensi dell'accordo. I dati PNR non dovranno essere mai trasferiti in blocco ma solo caso per caso. Occorrerà specificare i destinatari potenziali dei dati PNR;
- i trasferimenti successivi diretti verso le autorità competenti di paesi terzi dovranno essere oggetto di garanzie appropriate. In particolare, il paese ricevente dovrà impegnarsi a trattare i dati allo stesso livello di protezione stabilito dall'accordo e il trasferimento sarà rigorosamente limitato alle finalità del trasferimento originario. Per giunta, i trasferimenti successivi dovranno essere registrati e documentati e i dati PNR non dovranno essere mai trasferiti in blocco ma solo caso per caso.
- L'accordo dovrà esigere che al trasferimento dei dati si proceda esclusivamente in base a un sistema "push".
- L'accordo dovrà garantire che il numero di trasmissioni di dati PNR non comporti per i vettori aerei una mole di lavoro né un onere finanziario eccessivi e sia proporzionato alla finalità. In circostanze eccezionali sarà riconosciuto al Canada il diritto di esigere dai vettori aerei che ritrasmettano più volte i dati in aggiunta alla trasmissione ordinaria. Nell'esercitare tale diritto l'amministrazione canadese agirà in modo giudizioso e proporzionato ed esclusivamente in base a un sistema "push".
- L'accordo dovrà assicurare che ai vettori aerei non sia imposto di raccogliere altri dati in aggiunta a quelli che già raccolgono, né di raccogliere obbligatoriamente determinati tipi di dati. Ai vettori aerei dovrà essere richiesto soltanto di trasmettere i dati che di norma raccolgono nello svolgimento delle loro attività.
- L'accordo dovrà specificare che le ulteriori informazioni ricavabili dai dati PNR possono essere acquisite solo nei modi previsti dalla legge e per le finalità specificate dall'accordo per l'uso dei dati PNR.
- L'accordo sarà oggetto di verifica se tale verifica agevolerà il funzionamento di un sistema PNR europeo, ove sia adottato un siffatto sistema, così da garantire la reciprocità.
- L'accordo dovrà contemplare un meccanismo di composizione delle controversie in ordine alla sua interpretazione, applicazione e attuazione.
- L'accordo dovrà essere concluso per una durata di 7 anni e contenere una disposizione in forza della quale ciascuna parte potrà denunciare l'accordo e l'accordo potrà essere rinnovato per una durata analoga se nessuna parte lo avrà denunciato. L'accordo dovrà contenere una clausola che ne disponga la verifica 4 anni dopo la firma.
- L'accordo dovrà contenere una clausola sulla sua applicazione territoriale.

- L'accordo sarà redatto in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuna facente ugualmente fede, e conterrà un'apposita clausola a tal fine.

DECLASSIFIED